



COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI
PRIVATI**

(Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 28/12/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 12/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Carlo Alberto Incapo)

INDICE

	PAG.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3 e seg.
Art. 1 - Oggetto e Finalità	3
Art. 2 - Pubblicità	3
Art. 3 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	3 - 4
TITOLO II - CRITERI E SOGGETTI AMMESSI	4 e seg.
Art. 4 - Criteri generali per la concessione di ausili finanziari	4 - 5
Art. 5 - Soggetti ammessi	5
Art. 6 - Utilizzo dei finanziamenti	5 - 6
Art. 7 - Obblighi dei beneficiari	6
TITOLO III - PROCEDURE	6 e seg.
Art. 8 - Contenuti generali delle istanze	6 - 7
Art. 9 - Istanze degli enti per attività ordinaria	7
Art. 10 - Istanze degli enti per iniziative straordinarie e per acquisti di attrezzature	7 - 8
Art. 11 - Istanze delle persone fisiche	8
Art. 12 - Termini	8
Art. 13 - Responsabile del procedimento	8 - 9
Art. 14 - Istruttoria e piano di riparto	9
Art. 15 - Erogazione degli interventi finanziari	9 - 10
TITOLO IV - SETTORI DI INTERVENTO	10 e seg.
Art. 16 - Individuazione	10
Art. 17 - Assistenza e Sicurezza Sociale	10 - 11
Art. 18 - Attività culturali ed educative	11 - 12
Art. 19 - Attività sportive	12
Art. 20 - Sviluppo economico e turistico	12 - 13
Art. 21 - Tutela di valori ambientali	13
Art. 22 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari	13
Art. 23 - Contributi a favore delle Case di riposo	13 - 14
Art. 24 - Contributi a favore degli istituti scolastici	14
Art. 25 - Interventi straordinari	14
TITOLO V - PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	14 e seg.
Art. 26 - Beneficiari	14
Art. 27 - Spese ammesse a finanziamento	15
Art. 28 - Contributi per impianti	15
Art. 29 - Modalità e termini	15
Art. 30 - Erogazioni	15 - 16
Art. 31 - Commissione consultiva per le attività sportive	16
TITOLO VI - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DI FONTE SOVRACOMUNALE	
Art. 32 - Finalità	16
Art. 33 - Modalità erogazione dei fondi	16
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 34 - Abrogazione norme precedenti	16 - 17
Art. 35 - Dergoghe	17
Art. 36 - Entrata in vigore	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri d'autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, nr. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Il Comune, nel quadro degli obiettivi di sviluppo e di promozione umana dei propri cittadini, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle attività di promozione e prevenzione sociale, in una prospettiva prevalente di sostegno, tutela, valorizzazione e coordinamento del tessuto dei soggetti e dell'impegno sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 - Pubblicità

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti.
3. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 48 della L.R. 4 gennaio 1993, nr. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
4. Il rilascio di copie del presente regolamento e degli atti di cui al presente articolo, possono essere richiesti da ogni cittadino e dai rappresentanti di enti, comitati, associazioni ed istituzioni residenti nel Comune di Commezzadura e non residenti purché la loro attività copra o comprenda anche il territorio e la popolazione comunale.

Art. 3 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente regolamento e del D.P.R. 07.04.2000, nr. 118.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'esclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - assistenza e sicurezza;
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - sviluppo economico;

- attività culturali ed educative;
 - tutela dei lavori ambientali;
 - interventi straordinari;
 - altri benefici ed interventi.
4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - durata, in mesi, dell'intervento;
 - disposizione di legge o di regolamento in base alle quale hanno avuto luogo le erogazioni.
 5. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - indirizzo;
 - finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
 6. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
 7. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Segretario Comunale dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

<p>TITOLO II CRITERI E SOGGETTI AMMESSI</p>

Art. 4 - Criteri generali per la concessione di ausili finanziari

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri:
 - qualità e valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
 - numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo ed in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
 - eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.
2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:
 - presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta;
 - situazione economica e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento;
 - capacità di autofinanziamento.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
4. E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.
5. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi di natura finanziaria o la concessione agevolata dell'uso di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali;
 - le attività promosse in settori d'intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
 - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni appartenenti al Comune di Commezzadura.

Art. 6 - Utilizzo dei finanziamenti

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Art. 7 - Obblighi dei beneficiari

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per le stesse deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente ed adeguatamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 8 - Contenuti generali delle istanze

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze debbono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e posti a disposizione di tutti gli interessati.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere una dichiarazione, a firma del soggetto richiedente o del rappresentante legale nel caso di associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati ecc., riferita:
 - all'assenza di cause ostative alla concessione delle provvidenze;

- alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero all'assenza di misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica amministrazione in capo al legale rappresentante;
- all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o comunque soggetto ad altre procedure ostative;
- alla presentazione di richiesta o all'ottenimento di provvidenze presso altro ente pubblico per la medesima iniziativa e/o attività;
- all'assenza dello scopo di lucro quale fine principale e unico.

Art. 9 - Istanze degli enti per attività ordinaria

1. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, gli enti pubblici, le associazioni e i comitati sono tenuti a presentare, ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi, istanza di contributo corredata da:
 - *preventivo finanziario per l'esercizio successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di contributo;*
 - *ultimo consuntivo finanziario approvato;*
 - *breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività e delle iniziative per cui viene richiesto il contributo, della loro importanza e rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari o fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie da impegnare;*
 - *eventuale altra documentazione richiesta fermo restando che non possono essere concessi finanziamenti per spese di mera gestione.*
2. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
3. Per gli enti che richiedono il contributo per la prima volta l'istanza deve essere corredata anche dall'atto costitutivo e dallo statuto.
4. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 10 - Istanze degli enti per iniziative straordinarie e per acquisti di attrezzature

1. Per i comitati, gli enti e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di concorso nelle spese per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da:
 - *programma dettagliato della manifestazione o iniziativa con la precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuata;*
 - *preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarlo, inclusa quella a proprio carico;*
 - *copia dell'ultimo consuntivo finanziario approvato;*
 - *consuntivo finanziario a conclusione della manifestazione o iniziativa, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente.*
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

4. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 11 - Istanze delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare:
 - *le finalità dell'intervento;*
 - *l'onere complessivo da sostenere per lo stesso;*
 - *l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.* Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
3. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
4. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 12 - Termini

1. Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, sono tenuti a presentare **entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno** le domande di concessione di contributo, ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo.
2. Sono fatti salvi i particolari termini previsti dall'art. 29 del Titolo V° del presente regolamento, in materia di attività sportive.
3. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie, non inserite nell'attività ordinaria annuale, le domande devono essere presentate **almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.**
4. La Giunta comunale può modificare, in corso d'anno, le scadenze di cui ai commi precedenti al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
5. Con propria deliberazione, la Giunta comunale può altresì indicare anche la documentazione richiesta per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio nonché i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 4 e 5 del presente regolamento, in materia di erogazioni finanziarie disposte dalla Giunta in materia di assistenza e beneficenza a favore di persone che versano in stato di bisogno. Pertanto le procedure previste dal presente articolo non si applicano a tali interventi.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. In applicazione delle disposizioni organizzative interne, è individuato un funzionario responsabile del procedimento il quale è tenuto alla verifica delle domande di concessione di benefici finanziari e della relativa documentazione, alla predisposizione del provvedimento di ammissione a finanziamento e all'effettuazione di tutti gli altri atti istruttori ed esecutivi connessi alla concessione dei contributi agli aventi diritto.

2. A cura del funzionario responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno 20 giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, come stabilito ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14 - Istruttoria e piano di riparto

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.
2. Le istanze sono istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale e sono rimesse alla Giunta stessa, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono anche evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. L'assegnazione di contributi per l'attività ordinaria degli enti è subordinata alla presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, con le modalità indicate nell'art. 15 del presente regolamento.
4. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina le modalità di riparto delle stesse, assumendo uno specifico provvedimento, indicando i soggetti e le iniziative ammesse.
5. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti od in contrasto con le norme regolamentari. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 15 - Erogazione degli interventi finanziari

1. L'erogazione agli enti beneficiari dei contributi finanziari di cui all'art. 9 del presente regolamento, per il finanziamento della loro attività ordinaria annuale, avviene per il 50% entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso. Il responsabile finanziario potrà peraltro disporre l'erogazione dell'importo spettante a saldo nel caso in cui l'ente dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza con l'obbligo per l'ente beneficiario di presentare entro l'anno finanziario successivo del relativo rendiconto.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti per gli interventi di cui all'art. 10 del presente regolamento, per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta per il 50% ad esecutività del provvedimento di concessione e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese. Il responsabile finanziario potrà disporre l'erogazione dell'importo spettante a saldo nel caso in cui l'ente dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza con l'obbligo per l'ente beneficiario di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza della manifestazione o iniziativa di un dettagliato rendiconto.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. La liquidazione del saldo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto.
5. Ai soggetti privati di cui all'art. 11 del presente regolamento, può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
6. I documenti di cui al presente articolo debbono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal Presidente dell'ente beneficiario del contributo comunale e, dove esista, dal Segretario dell'ente stesso.
7. Sono fatte salve le particolari modalità di erogazione previste dagli articoli del Titolo V° del presente regolamento, in materia di attività sportive.
8. Il rendiconto è formato da una relazione dell'attività svolta e ammessa a contributo nonché da una dichiarazione relativa ai risultati finanziari dell'attività (entrate e spese), fermo restando che l'amministrazione può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione della documentazione giustificativa di quanto dichiarato, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

TITOLO IV SETTORI DI INTERVENTO
--

Art. 16 - Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui si dispone, sono di norma i seguenti (elencati in ordine alfabetico):
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - culto pubblico;
 - cultura, educazione ed informazione;
 - sviluppo economico e turistico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - volontariato per la protezione civile.
2. Per ciascun settore d'intervento la Giunta potrà individuare le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Art. 17 - Assistenza e Sicurezza Sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle di Sole, gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
 - alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
 - all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
 - alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze/alcool dipendenze;
 - alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.
 3. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.
 4. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle di Sole, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti Sociali operanti sul territorio.
 5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco - compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia - nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.
 6. Il successivo articolo 23 disciplina in particolare le erogazioni finanziarie a favore delle Case di Riposo di Pellizzano e Malè.

Art. 18 - Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
 - a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta dei programmi presentati dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.
3. Le valutazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalla Commissione per la promozione della cultura, se costituita.

4. Il successivo articolo 24 disciplina in particolare le erogazioni finanziarie a favore degli istituti scolastici.

Art. 19 - Attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di personale residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
2. Il Comune può concedere alle associazioni sportive, secondo quanto stabilito specificatamente nel titolo V° del presente regolamento, contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale nonché contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 2 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzione e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti anche con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni particolari indicate nel Titolo V° del presente regolamento.

Art. 20 - Sviluppo economico e turistico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.
2. Il Comune può inoltre assegnare contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi annuali da parte di tali soggetti si osserva quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
3. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai commi 1 e 2 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di

proprietà comunali. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità - disponibilità dei locali e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto della concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

4. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 70% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.
5. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 21 - Tutela di valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 22 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio, il Consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio di previsione comunale, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari, per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili, sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio stesso in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante.
3. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. Il contributo ordinario è erogato, nell'anno di competenza, entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio comunale.
5. I contributi straordinari sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che la Giunta comunale autorizzi anticipazioni sino al 50% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che la definitiva assegnazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

Art. 23 - Contributi a favore delle Case di riposo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 e degli stanziamenti di bilancio, la Giunta comunale può concedere contributi finanziari alle Case di Riposo di Pellizzano e Malè sia a sostegno dell'attività ordinaria che per iniziative particolari o straordinarie, se di

meritevole rilevanza sociale. L'erogazione dei contributi avviene nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 9, 10 e 15 del presente regolamento.

Art. 24 - Contributi a favore degli istituti scolastici

1. Nel caso in cui nel bilancio di previsione del Comune siano inseriti stanziamenti per l'acquisto di attrezzature, mobili o materiale didattico per gli istituti scolastici, i medesimi presentano alla Giunta comunale il relativo programma degli acquisti con i preventivi di spesa.
2. La Giunta comunale può concedere sussidi finanziari agli istituti scolastici a parziale copertura delle spese necessarie per l'organizzazione di iniziative culturali o didattiche.
3. La Giunta effettua le conseguenti valutazioni e provvede ad assegnare ed impegnare i fondi, indicando la spesa ammessa che sarà liquidata dal responsabile del procedimento o comunque dal funzionario competente secondo le indicazioni del Piano Esecutivo di Gestione e in ottemperanza alle norme organizzative interne.

Art. 25 - Interventi straordinari

1. Qualora sopraggiunga un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei programmi finanziati ai sensi del presente regolamento, la Giunta comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.
2. La Giunta comunale può concedere contributi straordinari a favore di enti o associazioni per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale - del territorio comunale o di impianti condotti in gestione dai medesimi, sulla base di un preventivo di spesa da presentarsi a cura dei richiedenti.
3. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 15, comma 2.
4. Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento dell'arredo urbano si fa riferimento allo specifico regolamento, approvato con deliberazione consiliare nr. 66 di data 27/12/2000 e successiva modifica approvata con deliberazione consiliare nr. 28 di data 21 giugno 2002.

TITOLO V PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 26 - Beneficiari

1. Il Comune, per le finalità di cui all'articolo 19 del presente regolamento e ai sensi della normativa provinciale relativa al settore sportivo interviene finanziariamente utilizzando i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché i mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.
2. Potranno beneficiare degli interventi comunali enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente regolamento. I soggetti che intendano beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni, per essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 27 - Spese ammesse a finanziamento

1. La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento, attualmente indicate nell'articolo 12 lettera a) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica e in particolare quella svolta dai giovani e a favore di essi, all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi, agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti (riscaldamento, illuminazione, consumo acqua, pulizia, manutenzione ordinaria) per la loro attività sportiva, alla capacità di autofinanziamento e al numero dei partecipanti, alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico, alle pubblicazioni relative all'attività svolta.
2. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali entrate e di altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.
3. Il finanziamento degli interventi relativi ad acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive, attualmente indicate nell'articolo 12 lettera b) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, nonché degli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, ai sensi dell'articolo 14 della legge medesima, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. Le relative domande debbono essere accompagnate da idonea relazione e dal preventivo di spesa, che andranno sottoposti al parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 31.

Art. 28 - Contributi per impianti

1. Il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
2. In via eccezionale le associazioni potranno tuttavia chiedere di provvedere direttamente agli interventi, a condizione che la spesa prevista sia inferiore a € 50.000,00. Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere complete delle autorizzazioni di legge.

Art. 29 - Modalità e termini

1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, dovranno presentare domanda di finanziamento:
 - per l'attività ordinaria ***entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno***;
 - per l'organizzazione di manifestazioni straordinarie entro i termini stabiliti dall'articolo 12 comma 2 e la relativa istanza va redatta ai sensi dell'articolo 10.
2. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive, nei casi indicati nell'articolo 28, la domanda deve essere presentata ***entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno*** e non deve riferirsi ad iniziative o acquisti già attivati.

Art. 30 - Erogazioni

1. I contributi finanziari per le spese di funzionamento e l'attività ordinaria sono erogati in un'unica soluzione a seguito del verbale reso della Commissione consultiva di cui all'art. 31.
2. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa.

3. I contributi relativi agli interventi sulle strutture sportive sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) il 20% ad avvenuto inizio lavori;
 - b) il 40% al raggiungimento del limite del 60% dei lavori;
 - c) il saldo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, e della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.

Art. 31 - Commissione consultiva per le attività sportive

1. E' istituita una Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive, nominata dal Consiglio comunale sulla base delle designazioni pervenute, composta da:
 - a) il Sindaco o l'Assessore delegato, con funzione di Presidente;
 - b) due rappresentanti del Consiglio comunale, designati dal medesimo anche al di fuori del proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze;
 - c) tre rappresentanti delle associazioni sportive locali designati dai sodalizi sportivi medesimi.
2. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.
3. La Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti per l'attività ordinaria e per gli acquisti nonché altri pareri in materia di attività sportiva, se richiesti.

TITOLO VI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DI FONTE SOVRACOMUNALE
--

Art. 32 - Finalità

1. Il presente titolo disciplina le modalità di gestione ed erogazione da parte del Comune dei contributi, sovvenzioni ed in ogni caso ogni forma di aiuto finanziario erogato a persone fisiche, associazioni, enti di diritto privato ed imprese, che trovino la fonte normativa in disposizioni di origine sovracomunale quali leggi, atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), decreti ministeriali, ordinanze provinciali, direttive e regolamenti comunitari.

Art. 33 - Modalità erogazione fondi

1. L'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni ed in ogni caso ogni forma di aiuto finanziario di cui al precedente art. 31, avviene previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, individua per ciascun intervento ed a seconda della disciplina contenuta nella fonte normativa del finanziamento sovracomunale dei fondi, destinatari, modalità, tempistiche e procedure da adottare per l'erogazione dei fondi stessi. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale individua di volta in volta il Responsabile del Procedimento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale ed in

particolare:

- a) il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 di data 04.11.1993 ed integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 16.02.1994;
- b) il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 di data 30.08.1991, modificato ed integrato dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 119 di data 18.11.1991 e n. 21 di data 03.05.1993.

Art. 35 - Deroghe

1. In deroga a quanto stabilito dagli art. 12 e 29 e a valere solamente per l'anno 2013, i termini di cui al comma 1 dell'art. 12 e al comma 2 dell'art. 29 sono spostati al 28.02.2013.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013.